

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 46 del 3.5.1999
Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 30.05.2001
Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 29.10.2002
Modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 22.09.2005

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del titolo III dello Statuto, disciplina le modalità con cui si possono esercitare, da parte dei cittadini residenti e domiciliati nel territorio della provincia di Lodi, i diritti di partecipazione all'azione amministrativa dell'Amministrazione provinciale.
2. La partecipazione dei cittadini è promossa e valorizzata dalla Provincia attraverso gli istituti previsti dallo Statuto.

Art. 2

Istituti e forme di partecipazione¹

1. Sono istituti di partecipazione:
 - a) le consultazioni dei cittadini e delle loro forme associative;
 - b) la Consulta dei Sindaci della Provincia;
 - c) le consulte permanenti;
 - d) la Commissione per le pari opportunità uomo-donna;
 - e) le istanze, petizioni e proposte;
 - f) il referendum consultivo;
 - g) il Difensore Civico;
 - h) l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

CAPO II

Istituti di partecipazione.

Art. 3

Consultazione dei cittadini e delle associazioni

1. Al fine di acquisire elementi di valutazione utili ad indirizzare le scelte e l'azione dell'Amministrazione, la Provincia può consultare i cittadini, singoli o associati.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti della generalità dei cittadini ovvero può riguardare particolari fasce di cittadini o di associazioni che, per la comunanza degli interessi coinvolti, siano particolarmente od esclusivamente destinatari di una certa attività della Provincia.

Art. 4

Forme di consultazione

1. Le consultazioni dei cittadini e delle associazioni possono essere realizzate mediante le riunioni ed assemblee pubbliche di cui all'articolo 5.

Art. 5

Riunioni ed assemblee pubbliche

1. Competente a convocare una riunione o un'assemblea pubblica è il Presidente della Provincia su iniziativa:
 - a) dello stesso Presidente;
 - b) di almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali;
 - c) di almeno 150 cittadini;
 - d) di almeno tre associazioni;
 - e) del Coordinamento delle associazioni.
2. Nella richiesta di convocazione, le associazioni ed i cittadini promotori indicano un soggetto che faccia da referente dell'amministrazione, nonché gli argomenti di cui si chiede la trattazione purché abbiano ad oggetto concreti problemi concernenti funzioni o compiti istituzionali della Provincia o di cui la Provincia possa farsi in qualche modo carico.
3. In mancanza di espressa indicazione, è considerato referente il primo firmatario della richiesta.
4. Contestualmente alla convocazione formale della riunione o assemblea, il Presidente ne informa i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti i quali, se interessati al tema della riunione o assemblea, entro i successivi dieci giorni possono chiedere al Presidente, o all'Assessore competente, di informare preventivamente la Commissione o, se più di una, le Commissioni riunite in seduta comune, delle motivazioni della riunione o assemblea.
5. La Commissione può esprimere un parere consultivo sul tema oggetto della riunione o assemblea.
6. La riunione o assemblea si riunisce nel luogo e nel tempo comunicato mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito delle zone interessate;
 - b) pubblicazione dei relativi avvisi sulla stampa locale;
 - c) gli altri organi di informazione del territorio.
7. Fra il giorno della data dell'avviso di convocazione ed il giorno in cui è prevista la riunione o l'assemblea devono intercorrere almeno sette giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.
8. Il Presidente, o l'Assessore competente, presiede e regola l'andamento della riunione o assemblea e ne cura la verbalizzazione.
9. L'ordine dei lavori è deciso all'inizio della riunione od assemblea dal presidente dell'assemblea e deve assicurare la massima libertà d'espressione, d'intervento e di proposta agli intervenuti.
10. La riunione o assemblea si conclude con un documento approvato a maggioranza degli intervenuti in cui sono sintetizzate le conclusioni. Quando ciò non sia possibile, è il verbale della riunione o assemblea che funge da documento conclusivo.
11. Copia del documento conclusivo viene inviata ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e, eventualmente, ai promotori della riunione o assemblea.

Art. 6

*Istituzione dell'Albo delle Associazioni*²

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di partecipazione sanciti nello Statuto e disciplinati dal presente regolamento, viene istituito un apposito elenco, denominato "Albo delle Associazioni".
2. L'iscrizione all'Albo costituisce requisito indispensabile per le associazioni che intendono fruire degli istituti di partecipazione previsti dal presente regolamento.
3. Hanno il diritto a chiedere l'iscrizione in tale elenco le Associazioni organizzate al loro interno su base democratica e che rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) che la forma associativa sia conforme a quanto previsto dal Capo III del Titolo II del Codice Civile in tema di associazioni e di comitati;
 - b) che lo scopo sociale, risultante dallo Statuto o dall'atto costitutivo o altro atto fondamentale della forma associativa, risponda a ragioni di tutela e promozione degli interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità provinciale;
 - c) che gli iscritti all'associazione richiedente siano almeno in numero di.
4. L'iscrizione all'albo è disposta dal Segretario generale, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel comma 3, su richiesta di un rappresentante indicato come responsabile della stessa. Fermo restando quanto disposto ai commi successivi in materia di aggiornamento generale dell'Albo, la richiesta di iscrizione può essere inoltrata in qualsiasi momento. Il Segretario generale decide sulla richiesta entro i successivi 60 giorni.
5. All'atto della richiesta di iscrizione, l'associazione deve indicare la sua sede nella Provincia, il nominativo del responsabile residente nella stessa e la consulta, di cui all'articolo 8, alla quale intende fare riferimento.
6. A tal fine, dovrà essere allegata alla richiesta di iscrizione la copia della documentazione prevista alla lettera b) del comma 3.
7. Il Presidente della Provincia, entro sei mesi dal suo insediamento, dispone che venga effettuato l'aggiornamento generale dell'albo con il quale si provvederà, previa verifica formale, a cancellare dall'elenco le forme associative che hanno cessato la propria attività o che non hanno più i requisiti richiesti e ad inserire, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, le nuove associazioni che ne abbiano fatto richiesta. I relativi provvedimenti vengono adottati dal Segretario generale.
8. L'aggiornamento generale avviene previo avviso, da pubblicare su almeno un quotidiano a rilevanza provinciale.
9. Contro il provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione, è possibile proporre ricorso allo stesso organo che ha adottato il provvedimento il quale decide, in via definitiva, sentite le parti.³
10. Le organizzazioni provinciali dei lavoratori, quelle imprenditoriali nonché gli ordini professionali, sono equiparati di diritto alle associazioni iscritte nell'elenco.
11. Le associazioni iscritte all'Albo concorrono all'attività istituzionale della Provincia nell'ambito del rispettivo scopo sociale:
 - a) avanzando istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali secondo le modalità previste in merito dal presente regolamento;
 - b) attraverso la partecipazione, tramite propri rappresentanti, all'attività delle consulte di cui all'articolo 8;
 - c) esercitando il diritto di accesso ai documenti ed agli atti amministrativi.

Art. 7

Consulta dei Sindaci della Provincia

1. La Consulta dei Sindaci della Provincia assolve alle finalità di partecipazione all'attività istituzionale della Provincia esercitando i compiti previsti dallo Statuto.
2. La Consulta dei Sindaci è convocata tramite comunicazione scritta, anche a mezzo fax, ed è presieduta dal Presidente della Provincia o da un Assessore delegato.
3. Essa deve essere convocata se a richiederlo sia almeno un terzo del Consiglio provinciale o dei membri della Consulta.
4. Alla Consulta viene invitato a prendere parte anche l'Assessore delegato per la materia di cui si tratta ed i Presidenti delle Commissioni interessate.
5. Le indicazioni della Consulta hanno carattere propositivo o consultivo e non sono vincolanti per gli organi istituzionali della Provincia.
6. Le sedute della consulta sono valide a prescindere dal numero dei Sindaci, o loro delegati, presenti. Delle stesse viene redatto verbale da trasmettersi ai Sindaci dei Comuni della Provincia e agli organi (Giunta, Commissione) cui compete predisporre i provvedimenti sulle materie sottoposte alla consulta.

Art. 8

Consulte permanenti. ⁴

1. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto, sono istituite consulte permanenti per materie omogenee composte da rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 6 ed operanti nei seguenti settori:
 - a) sanità e servizi sociali;
 - b) istruzione;
 - c) tutela dei diritti umani;
 - d) sport, turismo e tempo libero.
2. Le consulte hanno durata uguale al mandato del Consiglio Provinciale in carica.
3. Il Presidente della Provincia, con l'atto con cui dispone l'aggiornamento generale dell'Albo delle Associazioni di cui ai commi 6 e seguenti dell'articolo 6, dispone anche la convocazione dell'assemblea generale di ciascuna consulta. Le associazioni iscritte all'Albo, tramite i responsabili o loro delegati, partecipano alle assemblee delle consulte che hanno indicato all'atto della richiesta di iscrizione. La convocazione e la presidenza dell'assemblea sono di competenza del Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
4. A ciascuna assemblea di cui al comma 3 spetta eleggere, a scrutinio segreto, i componenti della propria consulta in numero di 6. Le proposte di candidatura vengono avanzate nell'assemblea stessa.
5. La carica di componente della consulta permanente è incompatibile con quella di Consigliere provinciale e di Assessore provinciale.
6. Nella prima seduta, la consulta elegge, a maggioranza semplice, scegliendolo tra i propri componenti, il presidente cui spetta, tra l'altro, convocare e presiedere la stessa. In mancanza del presidente, la consulta è presieduta dal membro più anziano d'età presente alla seduta.
7. Le sedute delle consulte permanenti sono convocate in prima e seconda convocazione. In prima convocazione, la seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, che può essere prevista per un tempo succes-

sivo alla prima convocazione non inferiore ai 30 minuti, la seduta è valida purché i presenti siano almeno un terzo. Tutte le determinazioni adottate dalla consulta devono essere approvate almeno dalla maggioranza dei presenti.

8. La convocazione, indicante l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, viene trasmessa anche al Presidente della Provincia che può, senza diritto di voto ma con diritto di parola, partecipare alla seduta personalmente o delegando l'Assessore competente.
9. Possono anche partecipare, con le stesse prerogative riconosciute al Presidente, i Consiglieri provinciali interessati. A tal scopo, copia della convocazione della consulta è consegnata presso la segretaria dei gruppi consiliari che provvede a renderla nota ai Consiglieri con le modalità ritenute più opportune.
10. Le consulte permanenti possono esprimere alla Provincia il proprio parere su tutte le questioni di rilevante interesse che il Presidente o l'assessore di riferimento intendono loro sottoporre. Spetta inoltre a ciascuna consulta, nell'ambito del settore di propria competenza, l'esercizio del potere d'iniziativa attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ad esse spetta, altresì, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti ed agli atti amministrativi.
11. Le valutazioni e i pareri, quando richiesti, nonché le proposte espressi dalle consulte permanenti, devono essere formalizzati in un documento finale che costituisce allegato del procedimento cui è connesso e che deve essere trasmesso all'organo competente all'emissione del provvedimento finale.
12. La presente disciplina si applica alle consulte, o altro organismo comunque denominato ma con equivalenti funzioni, che non siano già oggetto di disciplina nel presente regolamento o da parte di altre fonti normative regionali o statali.

Art. 9

Consulte consiliari. ⁵

Art. 10

La Commissione per le pari opportunità ⁶

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi costituzionali, contenuti in particolare nell'art. 3 della Costituzione, in materia di pari opportunità uomo-donna, viene costituita la Commissione per le pari opportunità.
2. La Commissione è nominata con delibera del Consiglio Provinciale ed è composta da sette membri di cui:
 - a) due consiglieri provinciali, uno dei quali deve essere indicato dalle opposizioni tra i propri consiglieri;
 - b) cinque esterni al Consiglio provinciale, due dei quali su indicazione delle opposizioni.
3. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro dei componenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
4. Alle sedute della Commissione viene invitato l'Assessore con delega alle pari opportunità il quale può parteciparvi senza diritto di voto.
5. Le funzioni di segretario sono assicurate da un dipendente della Provincia a ciò incaricato dal Dirigente competente in base al regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Nella prima seduta, la Commissione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, scegliendolo tra i propri componenti, il presidente cui spetta tra l'altro, convocare, anche su richiesta di almeno due dei componenti o dell'Assessore competente, e presiedere la stessa. In mancanza del presidente, la commissione è presieduta dal componente più anziano d'età presente alla seduta.
7. Ai componenti della Commissione che non rivestano la carica di Consigliere provinciale di Lodi, spetta per ogni seduta, oltre alle spese di accesso, una indennità pari alla metà della misura prevista per il gettone di presenza spettante ai Consiglieri provinciali.
8. La commissione ha il compito:
 - a) di promuovere iniziative dirette a porre in luce le problematiche femminili in campo sia culturale che sociale con particolare riferimento al territorio provinciale ed alle istituzioni locali;
 - b) porre in essere tutte le iniziative utili all'eliminazione di ogni ingiustificata disuguaglianza di genere.
9. In relazione al comma 8, la Commissione:
 - a) vigila perché sia assicurata una costante crescita di presenza femminile nelle commissioni istituzionali e di studio;
 - b) propone all'Amministrazione iniziative per la promozione della valorizzazione delle capacità e potenzialità della donna nel mondo del lavoro, nel rispetto e in applicazione delle pari opportunità;
 - c) collabora con il Difensore Civico per garantire che venga eliminata ogni forma di ingiustificata disuguaglianza nei rapporti con l'Amministrazione, con riferimento alle problematiche di pari opportunità;
 - d) approfondisce le problematiche emergenti in cui ritenga vi siano aspetti di violazione delle pari opportunità al fine di studiarne le implicazioni sociali.
10. Nel bilancio provinciale è garantito annualmente un idoneo stanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti o iniziative proposte dalla Commissione alla Giunta provinciale.
11. In ogni caso, la Giunta ed il Consiglio, nel predisporre atti o nell'avviare iniziative aventi attinenza con le materie di cui al presente articolo sono tenuti a richiedere parere preventivo alla Commissione e ad avvalersi della sua collaborazione.

Art. 11

Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, che intendano rivolgere istanze alla Provincia volte ad ottenere chiarimenti ed informazioni o ad esporre proprie necessità, le inoltrano all'Ufficio protocollo indirizzandole al Presidente della Provincia ed indicando l'oggetto delle stesse.
2. Non si darà corso all'istanza che non sia sottoscritta in modo leggibile e che non contenga i dati di domiciliazione del richiedente.
3. L'ufficio protocollo, una volta ricevuta l'istanza, la destina all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico che, esperita la necessaria istruttoria anche attraverso il coinvolgimento, se opportuno, degli uffici interessati, cura l'inoltro della risposta entro il termine di trenta giorni.
4. Ove utile a chiarire o precisare l'ambito dell'istanza, l'U.R.P. può interpellare, anche telefonicamente, il richiedente. Il termine di cui al comma 3 rimane sospeso fino al ricevimento dei chiarimenti, se richiesti per iscritto.

Art. 12

Petizioni

1. Le petizioni sono rivolte alla Provincia per esporre comuni necessità e chiedere la soluzione di determinate problematiche.
2. Al fine di rivolgere una petizione, almeno cinquanta cittadini residenti nel territorio della Provincia devono sottoscrivere un identico testo contenente la descrizione precisa della necessità esposta.
3. Il responsabile dell'U.R.P., acquisita la petizione dall'Ufficio protocollo, ne cura la necessaria istruttoria acquisendo i pareri necessari e richiedendo al Settore interessato una relazione dettagliata. Quindi sottopone la petizione, assieme agli atti istruttori acquisiti, all'attenzione della Giunta nella prima seduta utile o nel termine massimo di 30 giorni.
4. Esaminato il contenuto, la Giunta, per il tramite dell'URP, informa tempestivamente il primo firmatario della petizione delle eventuali determinazioni che l'amministrazione intenderà adottare in merito ed i tempi di soluzione del problema sollevato.

Art. 13

Proposte

1. Proposte di deliberazione aventi per oggetto argomenti di interesse generale di competenza del Consiglio e della Giunta possono essere presentate da cittadini, singoli o associati.
2. Per presentare una proposta di deliberazione è necessario che sia sottoscritta da almeno cinquecento elettori residenti nella Provincia.
3. Il primo firmatario della proposta è il soggetto garante e responsabile dell'autenticità delle sottoscrizioni. L'Amministrazione può, con le forme che ritiene più opportune, verificare in ogni momento l'autenticità delle sottoscrizioni e, ove riscontri dubbi sull'autenticità anche di una sola di esse, adotta le determinazioni necessarie anche dirette all'accertamento delle conseguenti responsabilità.
4. Acquisita la proposta all'ufficio protocollo, viene trasmessa al Presidente ed al Segretario generale che ne assegna l'istruttoria al Settore che ritenga competente. L'istruttoria deve preventivamente riguardare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e di procedibilità, tenuto conto di quanto previsto al comma 6.
5. Nella proposta non è necessario che vengano indicate le modalità di reperimento dei mezzi finanziari per farvi fronte.
6. Sono requisiti di ammissibilità:
 - a) il numero e la validità delle sottoscrizioni richieste;
 - b) l'indicazione, per ogni sottoscrittore, della residenza e del luogo e della data di nascita;
 - c) la residenza nel territorio della Provincia;
 - d) l'iscrizione dei proponenti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Provincia;
 - e) il rispetto delle competenze della Provincia e la valenza di interesse generale della proposta;
 - f) la possibilità, la liceità e la determinabilità dell'oggetto della proposta.
7. Sono cause di improcedibilità:

- a) la presenza di condizioni sospensive;
 - b) il verificarsi di una condizione risolutiva;
 - c) il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità.
8. Riscontrata l'assenza di un requisito di ammissibilità, ovvero l'insorgenza di una causa di improcedibilità, il responsabile del procedimento incaricato, individuato in base al regolamento provinciale sul procedimento amministrativo, la comunica al primo firmatario della proposta concedendo contestualmente un termine, non inferiore ai venti giorni e non superiore ai sessanta giorni, entro il quale, a pena di decadenza, deve essere rimosso il vizio.
 9. Tale comunicazione viene anche trasmessa, per conoscenza, al Presidente della Provincia ed al Segretario generale.
 10. Contro tale comunicazione può essere proposto ricorso entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento, da indirizzare al Presidente della Provincia. Legittimato a proporre il ricorso è uno qualunque dei firmatari della proposta in possesso dei requisiti richiesti per la sottoscrizione della stessa.
 11. Ricevuto il ricorso, il Presidente della Provincia lo trasmette al Segretario generale il quale decide sentito il Responsabile del Settore competente. La decisione viene comunicata al ricorrente, al Responsabile del settore competente ed al Responsabile del procedimento che procede di conseguenza, riassumendo il procedimento in caso di accoglimento del ricorso.⁷
 12. Una volta riscontrata la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità e di procedibilità, il Responsabile del procedimento completa l'istruttoria e trasmette all'organo competente in base alla legge o allo Statuto la proposta.
 13. L'organo interessato procede ad esaminare la proposta entro 10 giorni o nella prima seduta utile, se organo collegiale, e ad adottare i provvedimenti conseguenti.
 14. Al testo della proposta possono essere apportate d'ufficio modifiche di forma e di sostanza che, senza stravolgerne l'oggetto in relazione alle finalità che intende conseguire, possano renderla più rispondente agli interessi della Provincia.
 15. Il responsabile del procedimento interessato avrà cura di dare tempestivamente comunicazione scritta delle determinazioni adottate al primo firmatario della proposta.

CAPO III

Referendum consultivo

Art. 14

*Iniziativa referendaria*⁸

1. Per promuovere l'indizione di un referendum consultivo, può essere costituito un apposito Comitato promotore ai sensi dell'articolo 39 e seguenti del Codice Civile. La costituzione del Comitato è obbligatoria per i referendum richiesti dai cittadini.
2. Del Comitato di cui al comma 1 possono far parte solo persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età e che siano domiciliate nel territorio della Provincia di Lodi.
3. Al fine di computare i termini di cui al comma 5, il Comitato fa pervenire al protocollo della Provincia l'atto costitutivo, con l'elenco dei componenti il Comitato stesso e l'indicazione di tutti i dati anagrafici degli stessi, accompagnato da una lettera, sot-

toscritta dal proprio legale rappresentante, nella quale sia riportata l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito o dei quesiti referendari su cui si intende chiedere la consultazione e siano specificati sommariamente l'oggetto, le finalità e l'interesse pubblico che si intende perseguire con la consultazione referendaria che si intende promuovere. Il mancato rispetto di tali prescrizioni costituisce causa di inammissibilità del referendum.

4. Esperita la formalità di cui al comma precedente, il Comitato può avviare l'attività di promozione presso i soggetti che, in base al comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto, hanno legittimazione a richiedere l'indizione di un referendum.
5. La richiesta formale di indizione di referendum da parte dei soggetti di cui al precedente comma 4 deve pervenire al protocollo della Provincia, con le modalità di seguito specificate, entro un termine di novanta giorni dal deposito dell'atto costitutivo di cui al precedente comma 3. La scadenza infruttuosa di tale termine è causa di inammissibilità del referendum.
6. Se il termine di cui al comma 5 scade entro il 15 dicembre, la consultazione viene indetta per una domenica dei mesi di maggio e giugno dell'anno successivo; se lo stesso termine scade tra il 16 dicembre ed il 31 maggio, la consultazione viene indetta per una domenica dei mesi di ottobre e novembre sempre dello stesso anno.
7. Qualora sussistano gravi ragioni che rendano impossibile o molto gravosa l'indizione della consultazione entro i periodi di cui al comma 6, con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, adottato sentiti i rappresentanti dei soggetti richiedenti ed acquisito il parere della Conferenza dei capigruppo, la consultazione può essere disposta per il periodo immediatamente successivo

Art. 15

Richiesta avanzata dai cittadini⁹

1. Prima di avviare la raccolta delle firme necessarie a promuovere il referendum, il Comitato promotore deve provvedere a predisporre i fogli per la raccolta di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio di ogni facciata la dicitura "*Provincia di Lodi. Richiesta di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto*" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito o dei quesiti referendari nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 22 dello Statuto.
2. Su ciascun foglio deve essere apposto, prima di essere utilizzato per la raccolta delle firme, il timbro della Provincia e la vidimazione del Segretario generale della Provincia, o di un funzionario espressamente delegato dallo stesso, entro dieci giorni dalla presentazione. Durante tale periodo, rimangono sospesi i termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 che riprendono a decorrere solo dal giorno successivo a quello in cui la Provincia riconsegna i fogli bollati e vidimati al Comitato promotore.
3. Le firme sono apposte di seguito al testo del quesito di cui al comma 1. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso e chiaramente leggibile il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto, oltre che gli estremi di un idoneo documento di identità.
4. Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. Tempi e modalità di rilascio sono stabiliti nella Convenzione di cui all'articolo 22.

5. Le firme devono essere autenticate con le modalità stabilite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono competenti ad effettuare l'autenticazione gli stessi soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
6. Entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 14, il Comitato promotore consegna i fogli contenenti le firme dichiarando per iscritto il numero delle firme raccolte. Tale deposito è considerato, ad ogni effetto, richiesta formale di indizione del referendum ai sensi dell'articolo 22, primo comma, dello Statuto.

Art. 16

Richiesta avanzata dai Comuni su iniziativa del Comitato promotore

1. Qualora la richiesta di referendum venga inoltrata dai Comuni della provincia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto, il Comitato promotore, nel termine previsto dal comma 5 dell'articolo 14, deve far pervenire al protocollo della Provincia, con la formale richiesta di referendum, le copie conformi delle delibere dei Consigli dei Comuni aderenti.
2. Le delibere di cui al comma 1 devono essere adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti e devono contenere le stesse indicazioni previste al comma 1 dell'articolo 15.

Art. 17

Richiesta avanzata dai Comuni su propria iniziativa

1. Al fine di promuovere la richiesta di indizione di referendum da parte dei Comuni, il Consiglio Comunale che intende assumere l'iniziativa adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, apposita deliberazione che deve contenere:
 - a) l'indicazione sommaria dell'oggetto e della finalità e la specificazione dell'interesse pubblico che si intende perseguire con la consultazione referendaria che si intende promuovere;
 - b) l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito o dei quesiti referendari su cui si intende chiedere la consultazione;
 - c) la formale richiesta del referendum.
2. Tale deliberazione è comunicata a tutti gli altri Comuni del territorio provinciale con l'invito, ove adottino identica deliberazione, a trasmetterla alla Provincia dandone, nel contempo, notizia al Comune che ha preso l'iniziativa. La stessa deliberazione è inoltrata anche al Presidente della Provincia per il tramite dell'Ufficio protocollo. Da tale data, inizia a decorrere il termine di cui al comma 5 dell'articolo 14. La scadenza infruttuosa di tale termine è causa di inammissibilità del referendum.
3. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, del Comune che ha preso l'iniziativa è considerato, a tutti gli effetti stabiliti nel presente regolamento, referente dell'Amministrazione provinciale nel procedimento di iniziativa referendaria.

Art. 18

Richiesta avanzata dai Consiglieri Provinciali

1. La richiesta di referendum che venga inoltrata, anche in modo non contestuale, dai Consiglieri Provinciali in carica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto,

deve contenere l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito o dei quesiti referendari proposti.

2. In caso di richieste non contestuali, i Consiglieri possono evitare di riportare il testo del quesito e dei quesiti dichiarando semplicemente di aderire a quello presentato da altro Consigliere.
3. La richiesta, da inoltrare al Protocollo della Provincia, può essere presentata anche da un numero di Consiglieri inferiore a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, dello Statuto. In questo caso, altri Consiglieri possono aderire alla richiesta entro il termine di sessanta giorni. La scadenza infruttuosa di tale termine è causa di inammissibilità del referendum ma non impedisce la possibilità di inoltrare una nuova richiesta anche sull'identico oggetto.
4. Il primo firmatario o presentatore della richiesta di indizione di referendum è considerato, a tutti gli effetti stabiliti nel presente regolamento, referente della Amministrazione provinciale nel procedimento di iniziativa referendaria.

Art. 19

Commissione tecnico-giuridica dei Garanti¹⁰

1. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal proprio insediamento e comunque entro e non oltre il quinto giorno successivo alla presentazione formale della richiesta di indizione di referendum di cui al comma 5 dell'articolo 14 ed al comma 3 dell'articolo 18, nomina la Commissione dei Garanti, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. La Commissione è composta dal Segretario generale della Provincia, che ne assume la presidenza, e da due membri scelti tra esperti in materia giuridico-amministrativa.
3. La funzione di segretario della Commissione è svolta da un funzionario della Provincia appositamente incaricato dal Segretario generale.
4. La Commissione delibera a maggioranza e opera sempre con la presenza di tutti i membri.
5. I componenti della Commissione non possono essere revocati né sostituiti se non a seguito di decesso, dimissioni, impossibilità accertata di svolgere la funzione. In questi casi, il Presidente della Provincia provvede immediatamente alla sostituzione entro il termine necessario per garantirne il funzionamento e comunque non oltre il trentesimo giorno, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il membro dimissionario continua a svolgere le funzioni fino alla propria sostituzione.
6. I membri della Commissione durano in carica per tutto il mandato elettivo del Presidente della Provincia che ha provveduto alla nomina. Il decreto di nomina viene comunicato al Segretario generale e notificato agli altri due membri tecnici che devono comunicare per iscritto la loro accettazione entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il termine, il Presidente della Provincia dispone la ripetizione della notifica. Decorso infruttuosamente ulteriori quindici giorni, il Presidente provvede alla nomina di altro membro sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo già acquisite in occasione della prima nomina.
7. Ai componenti della Commissione è riconosciuta una indennità di presenza alle sedute della commissione pari al triplo del gettone di presenza teorico fissato dal decreto ministeriale di cui al comma 8, articolo 82, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spettante ai Consiglieri provinciali per ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per coloro che non risiedono nel capoluogo di provincia.

Art. 20

Esame delle richieste¹¹

1. Decorsi i termini fissati per la presentazione formale della richiesta di indizione di referendum, di cui rispettivamente al comma 5 dell'articolo 14 ed al comma 3 dell'articolo 18, la Commissione si riunisce, con le modalità di seguito specificate, per prenderla in esame al solo fine di valutarne l'ammissibilità in base allo Statuto. Di ogni riunione della Commissione, viene redatto apposito verbale a cura del segretario della stessa.
2. Il Presidente della Provincia, entro i dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta a protocollo la formale richiesta di indizione di referendum, ne informa il Presidente della Commissione trasmettendo contestualmente la documentazione pervenuta. Nei dieci giorni successivi, il Presidente della Commissione procede alla convocazione della stessa. La prima seduta deve tenersi non oltre i venti giorni successivi alla convocazione.
3. La Commissione decide sull'ammissibilità della richiesta, o delle richieste, di indizione di referendum entro e non oltre i venti giorni successivi alla prima seduta avendo cura di far constare in verbale le ragioni di fatto e di diritto delle conclusioni raggiunte.
4. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, la Commissione si avvale del personale individuato ed incaricato dal Segretario generale.
5. In presenza di eventuali irregolarità rilevate, la Commissione ne informa il rappresentante dei soggetti promotori fissando un termine, non superiore a quindici giorni e non inferiore a sette giorni, per la regolarizzazione. Entro lo stesso termine, costoro possono controdedurre. Scaduto il termine sopra fissato, la Commissione decide in via definitiva tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute. L'invio della comunicazione sospende il termine di cui al comma 3 che ricomincia a decorrere a partire dalla data di ricezione della risposta ovvero dallo scadere infruttuoso del termine concesso ai soggetti promotori.
6. Qualora la decisione sia adottata non all'unanimità, nel verbale devono essere riportate anche le motivazioni del Commissario dissenziente.
7. Le conclusioni della Commissione sono vincolanti per il Consiglio Provinciale che deve ad esse conformarsi. A tal scopo, i verbali contenenti le decisioni adottate sono trasmessi entro cinque giorni al Presidente del Consiglio provinciale il quale, entro i successivi quindici giorni convoca il Consiglio per gli adempimenti successivi.
8. Contestualmente all'indizione del referendum, il Consiglio individua le risorse finanziarie necessarie al procedimento referendario e, su proposta degli uffici e ove necessario, approva la variazione di bilancio

Art. 21

Indizione del referendum¹²

1. Intervenuta l'esecutività della deliberazione del Consiglio di indizione del referendum, il Presidente della Provincia, sentiti il rappresentante dell'organismo che ha preso l'iniziativa ed il Presidente del Consiglio Provinciale, fissa, con proprio decreto, la data di effettuazione del referendum. Tra la data del decreto di indizione del referen-

dum e la data prevista per la effettuazione dello stesso, devono intercorrere almeno novanta giorni liberi.

2. Il decreto di indizione deve, tra l'altro, precisare:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario in cui le operazioni di voto si svolgeranno;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale o documento equipollente;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Entro il quarantesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, deve essere reso pubblico il decreto di indizione attraverso:
 - a) manifesti da affiggere in tutti i comuni interessati alla consultazione. Il numero dei manifesti da affiggere deve essere, per ogni comune, corrispondente almeno al doppio delle sezioni elettorali previste nello stesso. Entro il decimo giorno precedente la data della consultazione, devono essere affissi altri manifesti ove, nel frattempo, quelli originari siano stati defissi, distrutti o siano divenuti illeggibili.
 - b) almeno due pubblicazioni in giorni consecutivi su almeno un quotidiano a particolare diffusione provinciale;
 - c) ogni altro mezzo ritenuto utile a divulgare il più possibile l'iniziativa referendaria.

Art. 22

*Convenzione con i Comuni*¹³

1. Entro tre mesi dall'efficacia del presente Regolamento, il Presidente della Provincia indice con tutti i Comuni apposita conferenza di servizio di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine della sottoscrizione di una convenzione di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per disciplinare le modalità con cui gli stessi Comuni debbano collaborare in vista di una consultazione referendaria fermo restando che, fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli oneri finanziari della consultazione sono a carico dell'Amministrazione provinciale.
2. In particolare, la convenzione, nel rispetto della normativa statale in materia e fermo restando il principio in base al quale il procedimento per le votazioni debba essere improntato a criteri di semplicità ed economicità, dovrà disciplinare:
 - a) le modalità di autenticazione delle firme necessarie per la richiesta di indizione di un referendum;
 - b) la scelta dei luoghi di riunione e, in genere, la propaganda referendaria improntando la relativa disciplina ai principi di pari opportunità e trasparenza, oltre che di economicità e massima semplicità;
 - c) i tempi ed i modi di compilazione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, o documenti equipollenti, e della loro consegna agli elettori;
 - d) le modalità di nomina e di sostituzione degli scrutatori degli uffici di sezione per il referendum ed i requisiti che devono possedere;
 - e) le procedure per l'individuazione dei locali ove si svolgeranno le operazioni elettorali;
 - f) le modalità di raccolta dei dati relativi ad ogni Comune;
 - g) la trasmissione dei plichi e dei documenti della consultazione presso l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Provincia ai sensi dell'articolo 26;
 - h) la divulgazione dei dati;
 - i) ogni altro adempimento necessario.
3. La convenzione di cui al presente articolo dovrà disciplinare anche il caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie che riguardino la Provincia e

uno o più Comuni. In tal caso le spese saranno ripartite tra la Provincia e il Comune o i Comuni interessati in ragione del 50% ciascuno.

Art. 23

Schede per la votazione

1. Le schede per la votazione, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Provincia con le caratteristiche simili a quelle previste per i referendum nazionali di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2. Esse contengono il quesito o i quesiti formulati a termini del presente regolamento, letteralmente riprodotti a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Art. 24

Ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente dei promotori del referendum.
3. A tal scopo, è sufficiente che sia fatta pervenire, rispettivamente presso i seggi e presso l'Ufficio per il referendum, copia della delega, rilasciata dal responsabile dell'organo promotore del referendum, con l'indicazione esatta delle generalità delle persone che sono designate quali rappresentanti ai sensi del comma 2.
4. Almeno sessanta giorni prima del giorno fissato per la consultazione, il Presidente della Provincia richiede al Presidente della Corte d'Appello competente la nomina dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. I presidenti delle sezioni elettorali provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori dello stesso Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
6. Ai componenti dell'ufficio di sezione spettano gli onorari previsti dalle leggi.

Art. 25

Ufficio per il referendum

1. Contestualmente all'indizione del referendum, il Presidente della Provincia provvede, con proprio decreto, a costituire l'Ufficio per il referendum ed a nominarne i componenti.
2. L'Ufficio è composto dal Dirigente dell'Ente cui sono attribuite le funzioni di vicesegretario generale della Provincia o, in mancanza, da altro Dirigente dell'Ente individuato dallo stesso Presidente nel decreto di nomina di cui al comma 1, e da tre dipendenti idonei. Sono nominati anche due supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

3. Assume le funzioni di presidente il Dirigente il quale provvede a nominare altro dipendente, al di fuori dello stesso ufficio, quale segretario.
4. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i comuni con le modalità stabilite con la convenzione di cui all'articolo 22, l'Ufficio per il referendum procede, in pubblica adunanza ed entro le successive ventiquattro ore, a verificare il numero degli elettori che hanno votato ed i risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame ed alla assegnazione definitiva dei voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati, dando atto di dette operazioni in verbale, che viene trasmesso al Presidente della Provincia.
5. I delegati o i promotori dell'iniziativa di richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia gratuitamente dei verbali delle operazioni dell'Ufficio per il referendum.
6. Preventivamente alle operazioni di cui al comma 4, l'Ufficio per il referendum decide, nella stessa adunanza, sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati allo stesso Ufficio. Legittimati a presentare reclami sono i membri degli uffici di sezione ed i rappresentanti dei soggetti che hanno preso l'iniziativa referendaria.
7. Le determinazioni dell'Ufficio per il referendum sono definitive.

Art. 26

Proclamazione dei risultati

1. Il Presidente della Provincia, ricevuto il verbale delle operazioni dell'Ufficio per il referendum, proclama, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi tre giorni, il risultato del referendum.
2. Il decreto è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio e divulgato mediante invio a tutti i comuni per l'affissione all'Albo pretorio e mediante pubblicazione su un quotidiano a particolare diffusione provinciale.
3. Copia del decreto è trasmessa al referente dei soggetti promotori nonché al Presidente del Consiglio Provinciale per le determinazioni conseguenti.

Art. 27

Disposizioni finali e transitorie¹⁴

1. Tutte le spese occorrenti per finanziare il procedimento di consultazione referendaria sono a carico della Provincia ad eccezione dei costi necessari alla raccolta delle firme e, più in generale, all'attività di promozione, che restano a carico dei soggetti promotori.
2. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia dettate per i referendum nazionali.
3. A partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio finanziario della Provincia è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni necessarie a garantire il tempestivo avvio di un eventuale procedimento referendario.
4. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 22, rimane sospesa l'operatività dell'istituto referendario

CAPO IV

Difensore Civico

Art. 28

Procedimento di elezione

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, è avviato il procedimento, previsto dal presente articolo, per l'elezione del successore.
2. Il procedimento per l'elezione del Difensore Civico ha inizio con la pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia di un avviso contenente i requisiti richiesti e la documentazione necessaria.
3. Copia dell'avviso deve essere anche pubblicato su almeno un quotidiano e va inviato anche ai Comuni della provincia con richiesta di affissione al proprio Albo pretorio.
4. L'avviso deve prevedere un termine non inferiore a quindici giorni di tempo entro il quale coloro che, a norma dell'articolo 29, ne sono legittimati possono presentare la propria o altrui candidatura.
5. Tra i documenti richiesti devono essere inclusi un dettagliato curriculum vitae, da cui si possa evincere la necessaria competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, ed una dichiarazione d'intenti nella quale i candidati presentano sommariamente gli obiettivi che intendono perseguire ed i mezzi di cui hanno bisogno nell'eventualità di una loro elezione.
6. Scaduti i termini di presentazione della candidatura, il Segretario generale esamina le domande per verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e trasmette il relativo verbale al Presidente del Consiglio per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio provinciale nel rispetto dei termini previsti al comma 1.
7. Il Consiglio provinciale sceglie tra i candidati selezionati ai sensi del comma 6, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 26 dello Statuto.
8. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto per l'elezione del Difensore Civico, il Consiglio Provinciale può procedere, nella stessa seduta, a successive votazioni.
9. Divenuta esecutiva la delibera di elezione, il Presidente della Provincia invita il Difensore civico eletto, con lettera raccomandata, a prendere possesso del suo ufficio ed a sottoscrivere l'atto di impegno entro un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di adeguata giustificazione, l'eletto decade automaticamente dalla nomina ed il Consiglio provinciale elegge il sostituto nella rosa degli stessi candidati. Dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno comincia a decorrere il termine di durata della carica di cui al comma 1 dell'articolo 26 dello Statuto.
10. Nel caso in cui il Consiglio Provinciale non provveda alla nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, provvede il Presidente del Consiglio (sentiti i capigruppo consiliari) entro il termine di scadenza della proroga, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 16/05/94 n.293.

Art. 29

Soggetti legittimati a presentare candidatura

1. Sono legittimati a presentare la propria candidatura tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia che presentino i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Le persone giuridiche pubbliche e private, le associazioni ed i comitati, con esclusione dei partiti politici o di organismi ad essi direttamente o indirettamente collegati, possono presentare la candidatura di un cittadino alla carica di Difensore Civico purché dotato dei requisiti prescritti.

Art. 30

Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

1. Non può essere eletto a ricoprire l'ufficio di Difensore Civico:
 - a) il candidato alle elezioni che hanno espresso il Consiglio provinciale in carica;
 - b) chi ha ricoperto l'ufficio per due mandati;
 - c) chi abbia ricoperto nel quinquennio precedente la carica di amministratore o sindaco di Aziende speciali o di Istituzioni della Provincia;
 - d) chi abbia subito, nel quinquennio precedente, condanne penali, anche non definitive, per i delitti di cui ai Titoli II e III del Libro Secondo del Codice Penale;
 - e) chi, per qualunque causa, risulti incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per il tempo in cui dura lo stato di incapacità;
 - f) chi sia interdetto dai pubblici uffici per il tempo in cui dura l'interdizione.
2. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni del territorio provinciale e con qualsiasi carica elettiva esercitata in ambito provinciale, compresa quella di Difensore civico della Regione o di altro ente locale della provincia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 34.
3. Il Difensore civico che, nel corso del mandato, venga a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista alle lettere d), e), f) del precedente comma 1, decade automaticamente dalla carica.
4. Nel caso in cui il Difensore civico si candidi ad una qualsiasi carica elettiva, compresa la carica di assessore, di Enti locali del territorio provinciale, è tenuto a rassegnare le dimissioni. In mancanza, decade dalla carica contestualmente all'ufficializzazione della candidatura o della nomina.
5. Il Difensore Civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ed in ogni altro caso di incompatibilità sopravvenuta e di scoperta di cause di ineleggibilità non dichiarate per tempo.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Provinciale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore della Provincia, entro il termine di venti giorni dall'accertamento del verificarsi della causa di decadenza.
7. In caso di vacanza improvvisa dell'ufficio o di dimissioni del Difensore civico, il Consiglio Provinciale elegge il suo successore entro i 60 giorni successivi con le stesse modalità di cui all'articolo 28.

Art. 31

Revoca del Difensore Civico¹⁵

1. Qualora il Difensore civico si renda autore di gravi e reiterate inadempienze ai doveri del proprio ufficio, il Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri, può deliberarne la revoca con provvedimento motivato assunto con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

2. Prima che venga iscritta all'ordine del giorno la proposta di revoca, il Presidente del Consiglio provinciale contesta per iscritto ed in maniera dettagliata e precisa gli addebiti mossi ed assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Decorso il termine assegnato, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio.
3. Con la delibera di revoca, il Consiglio provinciale dispone circa la sostituzione ed adotta ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

Art. 32

Proroga dell'incarico

1. In osservanza a quanto stabilito dallo statuto, il Difensore Civico, alla scadenza del termine di quattro anni, rimane in carica, nel caso di mancata elezione del successore, per non più di quarantacinque giorni.

Art. 33

Poteri e modalità d'intervento del Difensore Civico¹⁶

1. Il Difensore Civico non è titolare di alcuna funzione di amministrazione attiva.
2. Al Difensore Civico spettano le funzioni di controllo previste dal comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Difensore Civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'amministrazione provinciale ovvero da enti e aziende da esse dipendenti.
4. Il Difensore Civico non può intervenire in relazione ad atti dell'amministrazione a contenuto meramente politico. Non può, inoltre, intervenire in relazione ad atti a contenuto programmatico o a contenuto generale, se non nell'ambito dei compiti a lui affidati dal comma 1, articolo 23 dello Statuto e nei limiti previsti dall'articolo 24 dello Statuto. Il Difensore civico non può, altresì, intervenire nelle controversie di lavoro che vedano coinvolti i dipendenti della Provincia o dei soggetti di cui al comma 2, art. 23 dello Statuto, fatte salve le competenze attribuitegli dallo statuto in materia di accesso agli atti amministrativi. Deve astenersi dall'intervenire su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria e deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali egli sia in qualsiasi modo a conoscenza dell'interessamento dell'autorità giudiziaria penale.
5. Il Difensore Civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate e, di conseguenza, sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.
6. Per l'adempimento dei suoi compiti, il Difensore Civico può richiedere notizie e documenti all'amministrazione e convocare dipendenti.
7. Le richieste di documenti o notizie di cui la Provincia dispone sono trasmesse al responsabile del procedimento d'accesso, individuato in base al Regolamento provinciale per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi, che provvede ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni. Qualora le richieste abbiano ad oggetto documenti o notizie in possesso dei soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 23 dello Statuto provinciale, il Difensore

Civico le trasmette a questi ultimi perché vengano evase nel minor tempo possibile e comunque entro il termine previsto dalle rispettive normative interne.

8. Il Difensore Civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
9. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, di enti o aziende dipendenti, in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
10. La richiesta deve essere scritta e nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione provinciale né al Difensore Civico.
11. A seguito della richiesta di intervento di cui al comma 8, il Difensore Civico sollecita il responsabile del procedimento affinché proceda all'esame della pratica e, in caso di grave ritardo non giustificato, ne dà notizia al Segretario generale ed al responsabile del settore il quale adotta gli opportuni provvedimenti anche di ordine disciplinare.
12. Il Difensore Civico deve astenersi dall'intervenire in virtù del proprio ufficio nei procedimenti in cui abbia un qualche interesse diretto o indiretto.

Art. 34

Rapporti con altri enti locali¹⁷

1. Previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali del territorio della provincia di Lodi possono nominare quale Difensore civico la stessa persona che ricopre uguale carica presso la Provincia.
2. La nomina di cui al comma 1 non rientra tra i casi di incompatibilità disciplinati dall'articolo 30.
3. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di svolgimento dell'incarico e di utilizzo dei locali e dei mezzi, a vantaggio degli enti locali che la sottoscrivono, di cui dispone, in virtù del proprio ufficio, il Difensore civico provinciale.

Art. 35

Indennità e rimborsi¹⁸

1. Oltre al rimborso per le spese sostenute per le attività strettamente connesse al proprio mandato, al Difensore Civico spetta un'indennità di carica pari al 50% dell'indennità teorica prevista per gli assessori della Provincia dal decreto ministeriale di cui al comma 8, art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 36

Norma transitoria per l'elezione del primo Difensore Civico

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Provincia avvia la procedura per l'elezione del primo Difensore Civico, secondo le norme contenute nell'articolo 28.

CAPO V

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

Art. 37

Funzioni e compiti

1. All'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lodi, istituito dallo Statuto, sono affidati i seguenti compiti:
 - a) fornire le informazioni sulle questioni relative all'attività, ai compiti, alle funzioni della Provincia richieste di persona, per iscritto, via fax, telefonicamente o tramite posta elettronica da parte di qualunque soggetto giuridico, in particolare consigliando od indicando procedure ed atti che facilitino i soggetti interessati ad entrare in rapporto con l'amministrazione provinciale;
 - b) garantire, in osservanza a quanto previsto nell'apposito regolamento provinciale, la necessaria collaborazione ai cittadini, singoli o associati, che intendono avvalersi dei diritti di accesso e di informazione;
 - c) garantire la necessaria collaborazione ai cittadini, singoli o associati, che intendono avvalersi degli istituti di partecipazione previsti dal presente regolamento;
 - d) promuovere e realizzare iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l'informazione sui diritti dell'utenza nei rapporti con l'amministrazione;
 - e) promuovere ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e alla formulazione di proposte per il miglioramento dei rapporti con l'utenza.
2. Per consentire all'Ufficio lo svolgimento dei compiti affidati, è prevista nella pianta organica della Provincia un'adeguata dotazione di personale.
3. Il responsabile dell'Ufficio informa tempestivamente il Presidente, per conoscenza, ed il Direttore generale della Provincia, per gli eventuali opportuni provvedimenti, quando, nel corso della propria attività, riscontri disfunzione tali da pregiudicare il tempestivo e completo assolvimento dei propri compiti a vantaggio dell'utenza.

¹ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

² Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

³ Comma così modificato a seguito di ordinanza istruttoria dell'O.Re.Co

⁴ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

⁵ Il presente articolo è stato abrogato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

⁶ presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

⁷ Comma così modificato a seguito di ordinanza istruttoria dell'O.Re.Co

⁸ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

⁹ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹⁰ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹¹ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹² Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹³ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹⁴ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹⁵ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹⁶ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹⁷ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____

¹⁸ Il presente articolo è stato modificato con delibera di Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva dal _____